Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 28 novembre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 36
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1960, n. 1379.

Autorizzazione alla emissione di un francobollo celebrativo della « Giornata del francobollo » del 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo della « Giornata del francobollo » del 1960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della « Giornata del francobollo » del 1960.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabiliti il valore e le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e ne saranno indicati i termini di validità e di cambio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1380.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15, relativo alla propedeuticità degli esami nel corso di laurea in giurisprudenza è integrato nel senso che lo studente non può essere ammesso all'esame di « Diritto del lavoro » se non ha superato gli esami di « Istituzioni di diritto privato » e di « Diritto costituzionale ».

Art. 25. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio è aggiunto l'« Istituto di scienze economiche ».

Art. 50, relativo al corso di laurea in fisica è integrato nel senso che prima dell'ultimo comma viene inserito il seguente comma circa la propedeuticità di esami: « Gli studenti non possono dare esami di « Fisica teorica » se non avranno superato quelli di « Meccanica razionale » e di « Fisica sperimentale »; di « Fisica superiore » se non avranno superato quelli di « Fisica sperimentale »; di « Meccanica superiore » se non avranno superato quelli di « Meccanica razionale ».

Art. 63. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di farmacia è aggiunto l'« Istituto di farmacognosia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 94. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1381.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 66. — L'insegnamento complementare di « Tossicologia » del corso di laurea in farmacia è soppresso e sostituito con quello di « Chimica tossicologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 90. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1382.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30 (già 26). — E' sostituito dal seguente:

« Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	se non si è superato l'esame di:
Biochimica applicata;	Chimica generale e inorganica, chimica organica;
Chimica biologica;	Chimica generale e inorganica, chimica organica;
Chimica bromatologica;	Chimica organica, esercitazioni chimica farmaceutica II;
Chimica farmaceutica I e II;	Chimica generale e inorganica, chimica organica;
Esercitazioni di chimica farmaceutica I;	Chimica generale e inorganica;
Esercitazioni di chimica farmaceutica II;	Esercitazioni di chimica farmaceutica I, chimica organica;
Esercitazioni di chimica farmaceutica III;	Esercitazioni di chimica farmaceutica II; chimica farmaceutica I e II;
Farmacologia e farmacognosia;	Fisiologia generale; chimica farmaceutica I e II; botanica farmaceutica;
Fisiologia generale;	Anatomia umana, fisica, chimica biologica;
Idrologia;	Chimica generale e inorganica;
Tecnica e legislazione farmaceutica.	Chimica farmaceutica I e II ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1383.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 376, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in medicina dello sport, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 377. — La durata del corso è di due anni ed il numero degli iscritti è limitato a quaranta allievi.

Art. 378. — La direzione della scuola è affidata al titolare della cattedra di Anatomia umana.

Art. 379. — Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

1) Anatomia normale dei sistemi locomotore, cardiorespiratorio e nervoso;
2) Biofisica;
3) Fisiologia generale (con particolare riferimento agli apparati respiratorio e circolatorio nonchè del locomotore);
4) Fisio-patologia generale (con particolare riguardo agli apparati di cui sopra);
5) Patologia chirurgica (con particolare riguardo alle lesioni traumatiche del torace, addome, cranio);
6) Biochimica.

Durante il corso saranno svolte conferenze straordinarie su argomenti di cardiologia, reumatologia, elementi di statistica, antropometria.

2° *anno*:

1) Fisiologia applicata allo sport (metodi di ricerca e di misurazione con particolare riguardo alle applicazioni sui campi agonistici);
2) Chirurgia d'urgenza - pronto soccorso;
3) Traumatologia e ortopedia - tecnica degli apparecchi gessati;

4) Clinica medica - soccorso medico d'urgenza;
5) Neurologia;
6) Medicina legale e infortunistica.

Durante il corso saranno svolte conferenze straordinarie su argomenti di: oculistica e traumatologia oculare, patologia vascolare, fisiologica della alimentazione, psicologia dello sport, tecnica del massaggio.

Art. 380. — Le tasse di iscrizione e di frequenza saranno eguali a quelle delle altre scuole di specializzazione presso la Facoltà di medicina di Napoli.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

L'importo del contributo annuale per esercitazioni e materiale didattico sarà determinato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1384.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di « Diritto pubblico americano ».

Art. 47. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « Filologia italiana ».

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di: « Filosofia della politica » e « Storia della filosofia moderna e contemporanea »;

Art. 119. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « Biochimica applicata ».

Art. 140. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in agraria è aggiunto quello di « Miglioramento genetico delle piante agrarie ».

Art. 175. — Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento in storia dell'arte annessa alla Facoltà di lettere e filosofia è aggiunto quello di « Storia dell'arte contemporanea ».

Art. 208, relativo ai corsi di addestramento della scuola di specializzazione in chimica nucleare è così modificato:

La Scuola organizza, inoltre, anche « Corsi di addestramento » della durata di anni due per laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria, matematica e fisica, fisica, scienze geologiche, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, agraria, medicina, per diplomati degli Istituti tecnici (scuola media superiore) limitatamente agli indirizzi tecnologici e per coloro che dopo conseguito un diploma di scuola media superiore hanno completato i loro studi presso accademie e scuole militari.

Art. 263. — All'elenco delle scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il « Corso di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera ».

Art. 264. — E' modificato nel senso che agli insegnamenti del terzo anno della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia è aggiunto quello di « Medicina legale ».

Art. 265. — Dopo la scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia è aggiunto l'ordinamento del nuovo corso di perfezionamento in « Igiene e tecnica ospedaliera ».

Corso di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera

E' istituito presso l'Istituto di igiene dell'Università di Padova un corso di perfezionamento in « Igiene e tecnica ospedaliera ».

Il corso avrà la durata di un anno accademico.

Finalità del corso è la preparazione di personale tecnico specificatamente idoneo alla direzione sanitaria degli ospedali e alle loro progettazione e costruzione.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

1) Storia degli ospedali e principi metodologici di assistenza sanitaria;
2) Epidemiologia e profilassi e igiene generale applicata all'ambiente ospedaliero;
3) Microbiologia e immunologia applicata;
4) Chimica e fisica applicata;
5) Architettura e edilizia ospedaliera. Tecnologia delle attrezzature ospedaliere;

6) Organizzazione funzionale degli ospedali e formazione del personale ospedaliero;

7) Igiene dell'alimentazione e dietologia ospedaliera;

8) Selezione psicotecnica del personale di igiene mentale negli ospedali;

9) Statistica ospedaliera;

10) Legislazione e prassi giuridica ed amministrativa della assistenza ospedaliera.

Le lezioni saranno integrate da conferenze di esperti, da esercitazioni pratiche, da visite di istruzione e da tirocinio ospedaliero.

Al corso saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in ingegneria, in architettura.

Gli esami saranno tenuti con le modalità stabilite per le altre Scuole di perfezionamento. A coloro i quali avranno frequentato il corso e superato i relativi esami verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1385.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Rosolini (Siracusa).

N. 1385. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione di Santa Maria, in Rosolini (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1960, n. 1386.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Crocefissa di Rosa in località Pusterla del comune di Brescia.

N. 1386. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 15 dicembre 1958, integrato con dichiarazione del 5 maggio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Crocefissa di Rosa in località Pusterla del comune di Brescia, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1960, n. 1387.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione, denominata « Patronato San Vincenzo », con sede in Bergamo.

N. 1387. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di culto e di religione, denominata « Patronato San Vincenzo », con sede in Bergamo e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1960, n. 1388.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale a fini di culto e di religione, denominata « Cenacolo Elisa Baldo », con sede in Brescia.

N. 1388. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale a fini di culto e di religione, denominata « Cenacolo Elisa Baldo », con sede in Brescia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1960.

Classificazione di sei strade nella rete delle strade statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 (registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30) e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della ripetuta legge 12 febbraio 1958, n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di includere nella rete delle strade statali le seguenti strade, inserite rispettivamente ai numeri 57, 114, 166, 177, 260, 261 e 326 del predetto piano generale delle strade da classificare:

a) innesto Strada statale n. 3 a Scheggia - Gubbio - innesto Strada statale n. 3-*bis* presso Perugia (Eugubina), lunghezza km. 43;

b) innesto Strada statale n. 142 presso Gattinara - Borgosesia - Varallo - Alagna (di Alagna), lunghezza km. 63+176;

c) innesto Strada statale n. 38 a Bormio - Passo di Gavia - innesto Strada statale n. 42 a Ponte di Legno (del Passo di Gavia), lunghezza km. 41+500;

d) innesto Strada statale n. 38 presso Bormio - Livigno (del Foscagno), lunghezza km. 39;

e) Russi - Pieve di Cesato - Sano Rocco - innesto Strada statale n. 9 a Faenza (Ravennate), lunghezza km. 18+840;

f) innesto Strada statale n. 9 - Brisighella - Sant'Adriano - Marradi - Borgo San Lorenzo - innesto Strada statale n. 67 a Firenze (Brisighellese), lunghezza km. 99 + 300;

g) innesto Strada statale n. 90 al bivio Mirabella Eclano - Frigento Guardia Lombardi - Lacedonia - bivio Rocchetta Ponte Santa Venere sull'Ofanto - Melfi - Rapolla - Strada statale n. 93 (del Formicoso), lunghezza km. 90 + 150;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate statali le seguenti strade:

a) innesto Strada statale n. 3 a Scheggia - Gubbio - innesto Strada statale n. 3-*bis* - Perugia, con la denominazione: Strada statale n. 298 « Eugubina »;

b) innesto Strada statale n. 142 a Ponte Nuovo presso Gattinara - Borgosesia - Varallo - Alagna, con la denominazione: Strada statale n. 299 « di Alagna »;

c) innesto Strada statale n. 38 a Bormio - Passo di Gavia - innesto Strada statale n. 42 a Ponte di Legno, con la denominazione: Strada statale n. 300 « del Passo di Gavia »;

d) innesto Strada statale n. 38 presso Bormio - Livigno, con la denominazione: Strada statale n. 301 « del Foscagno »;

e) Firenze - Borgo San Lorenzo - Marradi - Brisighella - Faenza - innesto Strada statale n. 253 « San Vitale » presso Russi, con la denominazione: Strada statale n. 302 « Brisighellese Ravennate »;

f) innesto Strada statale n. 90 al bivio Mirabella Eclano - Frigento - Guardia Lombardi - Lacedonia - bivio Rocchetta - Ponte Santa Venere sull'Ofanto - Melfi - innesto Strada statale n. 93, presso Rapolla, con la denominazione: Strada statale n. 303 « del Formicoso ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1960
Registro n. 57 Lavori pubblici, foglio n. 158

(7419)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1960.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa lavoratori per il carico scarico merci e bagagli presso gli scali ferroviari di Porta Vittoria, Porta Romana e Rogoredo, e ditte private, con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Cooperativa lavoratori per il carico scarico merci e bagagli presso gli scali ferroviari di Porta Vittoria, Porta Romana e Rogoredo, e ditte private, con sede in Milano, emessa dal Tribunale di Milano in data 26 aprile 1960;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b)* del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa lavoratori per il carico scarico merci e bagagli presso gli scali ferroviari di Porta Vittoria, Porta Romana e Rogoredo, e ditte private, con sede in Milano, costituita con atto 26 aprile 1950 del notaio Giuseppe Mocchi, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 195 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Enzo Baccani è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7423)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1960.

Costituzione per il biennio 1960-1962 della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, sulle forme di tutela previdenziale a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1958 che ha costituito la Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori di cui all'art. 6 della predetta legge;

Considerato che, per scaduto biennio, occorre rinnovare la nomina dei componenti la Commissione stessa;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni dello Stato, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e dagli istituti previdenziali;

Decreta:

La Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori è composta come segue:

Pezzini sen. avv. Cristoforo, membro effettivo e Carapezza dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Campailla dott. Carmelo, membro effettivo e Midolo dott. Egidio, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Javazzo dott. Tobia, membro effettivo e Bonelli dott. Filippo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Petrillo Francesco, Barbon Silvano e Fusco cap. Nicola, membri effettivi, in rappresentanza dei lavoratori;

Pinna Mario, Caser Domenico e Bondini comm. Federico, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Compiani comm. Giuseppe e Sinaldi Sergio, membri effettivi, in rappresentanza delle cooperative;

Moriani rag. Carlo e Piccioni rag. Vilmo, membri supplenti, in rappresentanza delle cooperative;

De Corato dott. Giuseppe, membro effettivo e Fischer dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza dell'I.N.A.M.;

Campopiano dott. Renato, membro effettivo e Vola dott. Valerio, membro supplente, in rappresentanza dell'I.N.P.S.

La Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori è presieduta dal sen. avv. Cristoforo Pezzini. Le funzioni di segretario sono esercitate dal dott. Salvatore Bova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7422)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Bari, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Bari;

Decreta:

Per la provincia di Bari, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comuni di Gravina e Poggio Orsini per le località Pantano, San Paolo, Fontana, La Chianca, Calderone, La Pescara, Capo d'Acqua, Fontana Dogna, Cristo, San Cataldo, Oriente, Villa Filippi, Limelle, Mininni, Dalonzo, Pantanello, Pesco Palieri, San Giacomo, Sant'Angelo, Lamacolma, Leblè, Sant'Antonio, Santa Teresa, Nardone, Carvutto, Chimienti, Cucugliello, Schio, Calandrella, Lama, Benga, Santa Maria, Porcile, Vado Carrara, Rifezza, Picciano, Procino, Maricello, Monte Marano, Recupa, Pelicciari, Scardinale, Santa Sofia;

comune di Altamura per le località Celentino, Parisi, Grimone, Traetta, Via Gravina, Raviscella, Selva, Vuccolo, Via Matera, Pascali, Camasta, Pagliara, Sant'Elia, Padula di Priore, Buon Cammino, Via Cassano, Petrara, Le Torri, Malerba, Via Sant'Eramo, Casal Sabini, Fornello, Barone, Carpentino, Sgarrone, Pisciulo, Ombro, Iesce, Via Laterza;

comune di Sant'Eramo per località Monte Fungale, Iacoviello, Via Matera, Delaurentis, Fontana di Tavola, Manara, Via Laterza, Di Santo, Palarosa;

comune di Gioia del Colle per le località Vallata, Iazzo, Gravina del Porto;

comune di Canosa per le località Crocefisso, Posticchio, Posta Fortunato, Pantanella di Zezza, Posta Locone, Via Cerignola, Piana del Sangue, Pozzillo, Quiraldi, Pantanella di Catena, Pascone, Isca Rignosa, Ponte, Profico;

comune di Barletta per le località Canne, Madonna del Petto, Ponte Ofanto, Pilone, Fiumara, Commegna, Pantaniello, San Lazzaro, Salinelle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7373)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Foggia, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Foggia;

Decreta:

Per la provincia di Foggia, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Vieste per il comprensorio a nord della statale n. 89 Vieste-San Severo;

comune di Peschici per l'intero territorio comunale;

comune di Rodi Garganico per il comprensorio a nord-ovest della statale n. 89 Rodi-San Severo;

comune di Carpino per le località Macchiarotonda, La Masseria, Sant'Anna, La Tufara, Variscio;

comune di Ischitella per il comprensorio ad ovest della statale n. 89 Rodi-San Severo;

comune di Cagnano Varano per le località Copparone, Bagno, Madonna di Loreto;

comune di Margherita di Savoia per le località Cannafesca, Bastia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7372)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1960.

Delimitazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, delle zone, della provincia di Taranto, nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali;

Visto l'art. 1 della legge stessa, in base al quale le provvidenze in esso previste possono essere concesse a favore delle aziende agricole danneggiate nelle strutture fondiarie e nelle scorte (lettere *a*, *b* e *c*) da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche ricadenti nelle zone che saranno delimitate dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competenti per la provincia di Taranto;

Decreta:

Per la provincia di Taranto, si delimitano, a' termini dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

comune di Castellaneta per le località Givoni, Renella, Zirifico, Filone, Lovecchio, Rene Favale, Pezza Santa Maria, Matine, Catalani, Tafuni, Madonna del Carmine, Zampericolo, Arena Favale, SS. Medici, Parco Rosario, Catalano Coste, Canoro, Cosio, Vateliardo, Coste Monzellite, Coste del Canale, Santa Caterina, Coste Mossadine, Creta Bianca, Quaranzana, San Martino, Frisino, Pelotrappo, Montecamplo, Nicodemo, Santo Stefano, Ponte, Coste Coria, Acqua Salsa, San Francesco, Sergella, Monte Rotondo, Guattoni, Spallone, Macchie Santo Stefano, Macchie, Pentinelle, San Domenico, Tre Stalloni, Le Grotte, Marico, Marichetta, Pezza Santoro, Rene San Matteo, Montemurro, Giacoia, Speziale, Brigadiere, Scarano, Meledandri, Matinelle, Lago d'Anice, Perrone, Dieci, Orsanese, Pecoriello e Ciucciariello;

comune di Ginosa per le località Difesa, Cignano, La Cicciara, Salacone, Cannicella, Palombaro, Camera Arciprete, Orti, Piscarello, Vallone Murge, Lucignano, Pozzo Lasciosciola, Funno La Monaca, Menzanella, Grotta del Lupo, Gravina, Parchitello, Monaca d'oro, Zampognaro, Corte della Crognola, Poggio, Lama, Cozzo, Cimitero, Pozziello, Cavese, Sierro di Cucco, Pezzolato, Spiano, Chiancone, San Pellegrino, Gaudella di Ginosa, Cesine Soprano, Murge di Laterza, Zuppatura, Veneria, Castelluzzo, Bove, Cesina, Lama di Vito, Sierro della Vigna, Civone, San Felice, Pescone, Lama Lallaro, Bandiera Madonna d'Attoli, Pezza di Mezzo, La Corvellara, Follerate, La Vicina, Molinello, Fiumicello, Lago Cupo, Laspasa, Casone Dogana, Cipolluzzo, Peppariello e Girifalco;

comune di Laterza per le località Lamacavolta, Fragennaro, Lena, Cocoscia, Pantano, Parisi, Rodogna, Sarole, Dell'Aquila, Le Rene, Robusto Nuove, Galli, Canile, Caione, Padula de Cesare, Candelora, Ninni, Matine, Cacapentime, San Pietro, Candile, Vallone delle Rose, Ponte delle Rose, Largo Tondo, Vito Carpine, Cappiello, Spacca Tornese, San Rocco, San Vito, Grotta Giammarino, Parco della Cerasa, Difesa Murge, Santa Lucia, Cicirizzo, Cappuccino, Sierro lo Greco, Fontana, Cugno S. Falco, Iazzo di Cristo, Cugno Petruzzo, Cugno San Giuseppe, Cugno Seriano, Lama Sapia, Cugno Brosio, Case Padovane, Lama Sabbia, Lama Parise, Menzona, Lama di Fico, Campanella, Lama Sapria, Tintora, Strada Ginosa, Cisternola, Difesella De Biase, San Tommaso, Carpari, Pompeo, Renzullo, Guardiola e Ricciardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1960

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(7371)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1960.

Modificazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7023, art. 2 lettere B) e C), concernente la delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adige, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante modifiche al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardante l'economia montana;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7023 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta*

Ufficiale della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955), col quale è stato delimitato, ai sensi della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adige, come indicato nella corografia al 100.000, vistate in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici facente parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che i seguenti Comuni delle provincie di Bolzano e di Trento, con rispettive leggi della Regione Trentino-Alto Adige sono stati staccati da Comuni, compresi in tutto o in parte, giusta la citata corografia, nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adige e sono stati ricostituiti in Comuni autonomi:

A) *Provincia di Bolzano*:

comuni di Avelengo, San Martino in Passiria, Valdaora, Faver, Lisignano, Rodengo, Andriano, Stelvio e Predoi;

B) *Provincia di Trento*:

comuni di Amblar, Banco, Cagnò, Lasino, Campitello di Fassa, Campodenno, Casez, Cavizzana, Croviana, Faedo, Don, Grauno, Lisignago, Lona-Lases, Mazzin, Monclassico, Nago-Torbole, Nogaredo, Pellizzano, Pozza di Fassa, Romallo, Ronzone, Ruffrè, Sarnonico, Smarano, Soraga, Sfruz, Terzolas, Valda, Vervò, Vignola-Falesina, Faver e Tonadico;

Che il territorio di detti Comuni, giusta la corografia annessa al decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7023, risulta compreso in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adige;

Che, in seguito alla scissione e ricostituzione in Comuni autonomi dei Comuni sopraelencati:

a) il territorio dei seguenti Comuni della provincia di Trento non rientrano più nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adige: comuni di Calavino (nuova denominazione del comune di Madruzzo), Riva e Vezzano;

b) il comune di Rasun Valdaora della provincia di Bolzano, dal quale è stato staccato il nuovo comune di Valdaora, ha assunto la nuova denominazione di Rasun-Anterselva;

Che, giusta la citata corografia risultano compresi in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adige anche i territori dei comuni di Badia e Gargazzone della provincia di Bolzano, i quali erroneamente non erano stati elencati nel richiamato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7023;

Che, inoltre, il comune di Anterivo, elencato all'articolo 2, lettera *c*) del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7023, tra i Comuni della provincia di Trento interessati al bacino imbrifero montano dell'Adige, è stato staccato dalla provincia di Trento ed aggregato a quella di Bolzano, con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Che, pertanto, è opportuno modificare l'art. 2, lettere *B*) e *C*) del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7023, sotto il quale sono elencati i Comuni delle provincie di Bolzano e di Trento, compresi nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adige, ai sensi dello art. 1, secondo e penultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

a) con l'indicazione dei nuovi Comuni, di quelli erroneamente non elencati, di quelli elencati in altra Provincia e di quelli aventi nuova denominazione;

b) con la cancellazione dei Comuni i cui territori non sono più compresi nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adige;

Decreta:

A modifica dell'art. 2, lettere *B*) e *C*) del decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7023 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, rimane precisato:

a) che i seguenti Comuni delle provincie di Bolzano e di Trento, sono anche compresi, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1, secondo e quinto comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nel perimetro del bacino imbrifero montano dell'Adige:

provincia di Bolzano: comuni di Avelengo, San Martino in Passiria, Valdaora, Favez, Lisignano, Rodengo, Adriano, Stelvio, Predoi, Badia, Gargazzone, Anterivo (già in provincia di Trento) e Rasun-Anterselva.

provincia di Trento: comuni di Amblar, Banco, Cagnò, Lasino, Campitello di Fassa, Campodenno, Casez, Cavizzana, Croviana, Faedo, Don, Grauno, Lisignago, Lona-Lases, Mazzin, Monclassico, Nago-Torbole, Nogaredo, Pellizzano, Pozza di Fassa, Romallo, Ronzone, Ruffrè, Sarnonico, Smarano, Soraga, Sfruz, Terzolas, Tonadico, Valda, Vervò, Vignola-Falesina e Favez;

b) che i seguenti Comuni della provincia di Trento non sono più compresi nel perimero del bacino imbrifero montano dell'Adige: comuni di Calavino (già denominato di Madruzzo) Riva e Vezzano.

Roma, addì 18 novembre 1960

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

(7420)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1960.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il decreto presidenziale 22 giugno 1949, n. 388, concernente modifiche allo statuto dell'Ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1956, concernente, tra l'altro, la nomina del presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che, per decorso triennio, si rende necessario procedere alla nomina del presidente dell'Ente medesimo;

Decreta:

Il dott. Paolo Cavezzali è nominato presidente dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1960

Il Ministro: SULLO

(7459)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa Italiana Calze - « C.I.C. », di Caronno Pertusella.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 novembre 1960, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della Cooperativa Italiana Calze - « C.I.C. », di Caronno Pertusella, composto dell'avv. Alessandro Tonolli, presidente, e dei signori Giuseppe Viganò e Ambrogio Giudici, membri.

(7424)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 83, l'Amministrazione comunale di Macchia d'Isernia (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 575.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7395)

Autorizzazione al comune di Sant'Elpidio a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 77, l'Amministrazione comunale di Santo Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7398)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 90, l'Amministrazione comunale di Castiglione di Sicilia (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7399)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 95, l'Amministrazione comunale di Paola (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 72.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7393)

Autorizzazione al comune di Treglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 93, l'Amministrazione comunale di Treglio (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.292.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7394)

Autorizzazione al comune di Baranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 21 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n 26 Interno, foglio n. 84, l'Amministrazione comunale di Baranello (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7396)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 80, l'Amministrazione comunale di Limatola (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.460.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7397)

Autorizzazione al comune di Ribera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 76, l'Amministrazione comunale di Ribera (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 17.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7400)

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 74, l'Amministrazione comunale di Realmonte (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7401)

Autorizzazione al comune di Palma Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 75, l'Amministrazione comunale di Palma Montechiaro (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7402)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 102, l'Amministrazione comunale di Sezze (Latina) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 98.170.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7403)

Autorizzazione al comune di San Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 23 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 118, l'Amministrazione comunale di San Vito Lo Capo (Trapani) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7404)

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 78, l'Amministrazione comunale di Gioia del Colle (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 175.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7407)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 101, l'Amministrazione comunale di Bovino (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7405)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 271

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 novembre 1960

1 Dollaro USA	620,64
1 Dollaro canadese	635,10
1 Franco svizzero	144,087
1 Corona danese	90,107
1 Corona norvegese	87,11
1 Corona svedese	120,01
1 Fiorino olandese	164,415
1 Franco belga	12,496
1 Franco nuovo (N.F.)	126,677
1 Lira sterlina	1745,40
1 Marco germanico	148,815
1 Scellino austriaco	23,872

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 6087/3991, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 296, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 10 maggio 1960, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 25 luglio 1950, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 170 del 27 luglio 1950 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta BARRACCO Giovanni fu Luigi, di terreni siti in agro del comune di Cutro (Catanzaro), della superficie di ettari 870.86.16, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale, per i terreni sopramenzionati, considerati al netto delle particelle in contestazione n. 5 del foglio 31, e numeri 6 e 7 del foglio 32, sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in lire 49.576.718, da corrispondersi - al netto dell'importo, arrotondato, di L. 22.270.000, già liquidato con decreto ministeriale 10 novembre 1958, n. 4739/2643 (*Gazzetta Ufficiale* n. 311, del 27 dicembre 1958) in L. 27.306.718 (lire ventisettemilionitrecentoseimilasettecentodiciotto), e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 13.335.206 (lire tredicimilionitrecentotrentacinquemiladuecentosei).

La predetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 40.640.000 (lire quarantamilioniseicentoquarantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione e la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 127, del 24 maggio 1960.

La determinazione dell'indennità residua e dei relativi interessi previsti dall'art. 6 della citata legge n. 156 sarà disposta con successivi provvedimenti.

(7245)

Con decreto ministeriale 3 agosto 1960, n. 5891/3795, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 301, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 28 settembre 1959 i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 766, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219, del 23 settembre 1950 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro, di terreni siti in agro del comune di Santa Severina (Catanzaro), della superficie di ettari 166.90.50, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministereiale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 4.426.021 (lire quattromilioniquattrocentoventiseimilaventuno) e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 2.157.945 (lire duemilionicentocinquatasettemilanovecentoquarantacinque).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.580.000 (lire seimilionicinquecentottantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 246, del 12 ottobre 1959.

Con decreto ministeriale n. 5919/3823 in data 18 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 277, è stata determinata in via definitiva in L. 3.277.383 (lire tremilioniduecentosettantasettemilatrecentottantatre), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Santa Severina (Catanzaro), della superficie di ettari 64.44.80 nei confronti della ditta PREVER Ada fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto presidenziale in data 4 novembre 1951, n. 1230, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275, del 29 novembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.397.483 (lire unmilionetrecentonovantasettemilaquattrocentottantatre).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 4.670.000 (lire quattromilioniseicentosettantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 139, del 13 giugno 1959.

(7247)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale n. 6005/3909 in data 18 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 278, è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 2.739.103 (lire duemilionisettecentotrentanovemilacentotre), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Corigliano Calabro (Cosenza), della superficie di ettari 78.17.90 nei confronti della ditta BAFFI Gennaro fu Mariano, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto presidenziale in data 24 dicembre 1951, n. 1465, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 3).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.138.584 (lire unmilionecentotrentottomilacinquecentottantaquattro).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 3.870.000 (lire tremilioniottocentosettantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 310, del 23 dicembre 1959.

Con decreto ministeriale n. 6057/3961 in data 18 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 279, è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 2.943.017 (lire duemilioninovecentoquarantatremiladiciassette), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza), della superficie di ettari 55.11.50 nei confronti della ditta BOSCARELLI Nicola fu Luigi, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto presidenziale in data 24 dicembre 1951, n. 1475, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299, del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 4).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.217.885 (lire unmilioneduecentodiciassettemilaottocentottantacinque).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 4.155.000 (lire quattromilionicentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 42, del 19 febbraio 1960.

Con decreto ministeriale n. 6059/3963 in data 18 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 276, è stata definitivamente determinata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 1.244.095 (lire unmilioneduecentoquarantaquattromilanovantacinque), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza), della superficie di ettari 26.60.30 nei confronti della ditta SOLIMA Vincenzo e Francesco fu Rosalbino per le rispettive parti, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto presidenziale in data 18 dicembre 1951, n. 1423, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 1).

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 512.307 (lire cinquecentododicimilatrecentosette).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 1.750.000 (lire unmilionesettecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 42, del 19 febbraio 1960.

(7253)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e di rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 5887/3791, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 280, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 9 aprile 1959, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 25 luglio 1950, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 170 del 27 luglio 1950 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta BERLINGIERI Giulio fu Pietro, di terreni siti in agro del comune di Crotone (Catanzaro), della superficie di ettari 1101.99.32, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stata determinata definitivamente in L. 43.246.569 (lire quarantatremilioniduecentoquarantaseimilacinquecentosessantanove) l'indennità di espropriazione afferente ai terreni sopramenzionati.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 43.245.000 (lire quarantatremilioniduecentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione e la determinazione della suddetta indennità, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 112 del 12 maggio 1959.

La determinazione degli interessi previsti dall'art. 6 della citata legge n. 156 sarà disposta con successivo provvedimento.

(7316)

Con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 5894/3798, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 281, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 9 aprile 1959, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 690, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195, del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta CAPOCCHIANI Giuseppe, Emma e Diana fu Giovanni, di terreni siti in agro del comune di Taverna (Catanzaro), della superficie di ettari 499.71.70, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stata determinata definitivamente in L. 4.818.938 (lire quattromilioniottocentodiciottomilanovecentotrentotto), l'indennità di espropriazione afferente ai terreni soprammenzionati, considerati al netto delle particelle e numeri 10 e 12, foglio 10, n. 9, foglio 11, n. 9. 13, 5 e 11, foglio 5, numeri 3 e 11, foglio 11, di complessivi ettari 211.96.00.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del valore nominale di L. 4.815.000 (lire quattromilioniottocentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione e la determinazione della suddetta indennità, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 112 del 12 maggio 1959.

La determinazione dell'indennità residua e degli interessi previsti dall'art. 6 della citata legge n. 156 sarà disposta con successivi provvedimenti.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 5895/3799, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 282, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 9 aprile 1959, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 25 luglio 1950, n. 518, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 170, del 27 luglio 1950 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta GALLUCCIO Francesco fu Nicola, di terreni siti in agro del comune di Crotone (Catanzaro), della superficie di ettari 1815.75.26, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stata determinata definitivamente in L. 119.444.336 (lire centodiciannovemilioniquattrocentoquarantaquattromilatrecentotrentasei) l'indennità di espropriazione afferente ai terreni soprammenzionati, considerati al netto delle particelle boschive n. 5, foglio 12, n. 5, foglio 8, n. 8, foglio 7, n. 17, foglio 10, n. 18, foglio 7, n. 17, foglio 6, nn. 1 e 10, foglio 10, n. 1, foglio 4, di complessivi ettari 368.77.60.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del valore nominale di L. 119.440.000 (lire centodiciannovemilioniquattrocentoquarantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione e la determinazione della suddetta indennità, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 112 del 12 maggio 1959.

La determinazione dell'indennità residua e degli interessi previsti dall'art. 6 della citata legge n. 156 sarà disposta con successivi provvedimenti.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1960, n. 5900/3804, registrato alla Corte dei conti in data 27 ottobre 1960, registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 283, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 9 aprile 1959, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 674, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195, del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta ROMEI Luigi Andrea fu Donato, di terreni siti in agro del comune di Caccuri (Catanzaro), della superficie di ettari 119.47.70, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stata determinata definitivamente in L. 3.806.725 (lire tremilioniottocentoseimilasettecentoventicinque) l'indennità di espropriazione afferente ai terreni soprammenzionati; considerati al netto delle particelle n. 5 e n. 12 del foglio 47, di complessivi ettari 25.57.60.

La predetta indennità viene corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del valore nominale di L. 3.805.000 (lire tremilioniottocentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di Risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione e la determinazione della suddetta indennità, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 112 del 12 maggio 1959.

La determinazione dell'indennità residua e degli interessi previsti dall'art. 6 della citata legge n. 156 sarà disposta con successivi provvedimenti.

(7251)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Riduzione del numero dei posti messi a concorso nel ruolo dei periti tecnici industriali della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito (decreto ministeriale 30 aprile 1959).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale n. 12807 del 30 aprile 1959, concernente un bando di concorso per esami indetto per la totalità dei posti disponibili (n. 113) nella qualifica di vice perito tecnico industriale in prova (coefficiente 202) del ruolo dei periti tecnici industriali della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Visto l'art. 7, comma primo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53, in base al quale i posti resisi vacanti nei ruoli organici ordinari per esodo volontario in applicazione della legge stessa debbano essere conferiti mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in possesso del prescritto titolo di studio;

Considerato che nel ruolo organico ordinario dei periti tecnici industriali si sono resi vacanti due posti per esodo volontario verificatosi in applicazione della citata disposizione di legge;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 30 aprile 1959, concernente un bando di concorso per esami a centotredici posti di vice perito tecnico industriale in prova (coeff. 202) nel ruolo dei periti tecnici industriali della carriera di concetto dell'Amministrazione della difesa-Esercito è modificato, relativamente al numero dei posti messi a concorso, nel senso che detto numero è ridotto da 113 a 111, ferma restando ogni altra prescrizione del bando di concorso stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1960
Registro n. 22, *foglio n.* 231

(7377)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Integrazione del decreto ministeriale 11 aprile 1959, con il quale è stato bandito un concorso per esame a quattordici posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 1959, n. 622, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 21 agosto 1959 e nel « Bollettino ufficiale » del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 26 dell'11 settembre 1959, parte seconda, con il quale è stato bandito, a norma dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e 29 dicembre 1956, n. 1507, concernenti rispettivamente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e la relativa proroga, un concorso per esame a quattordici posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, il quale dà facoltà ai cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti ai concorsi con riserva di posti a favore di candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca, indetti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, di sostenere, qualora espressamente lo richiedano, in luogo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396, tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'integrazione del citato decreto ministeriale 11 aprile 1959, n. 622;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 11 aprile 1959, n. 622, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 21 agosto 1959 e nel « Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » n. 26 dell'11 settembre 1959, parte seconda, con il quale è stato bandito, a norma dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e 29 dicembre 1956, n. 1507, concernenti rispettivamente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige e la relativa proroga, un concorso per esame a quattordici posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è integrato come segue:

« I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca.

In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla terza prova scritta prevista dagli allegati *A* e *B*, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di sapere perfettamente intendere e di parlare correttamente tale lingua ».

Art. 2.

I candidati al concorso di cui al precedente articolo che intendano avvalersi di detta facoltà dovranno spedire a mezzo raccomandata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio 1° - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, n. 31, Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda redatta su carta da bollo da L. 200.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 10 settembre 1960

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1960
Registro n. 51, *foglio n.* 308. — VENTURA SIGNORETTI

(7421)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 351/Vet. in data 15 marzo 1960, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a cinquantaquattro concorrenti risultati idonei;

Visti gli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23, 47, 48, 49, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le circolari del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, rispettivamente del 28 novembre 1959, n. 22003/I/L e del 30 novembre 1959, n. 1381;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Angeli Aldo	punti	60,482	su 100
2.	Lovrovich Stelio	»	59,641	»
3.	Pagavino Giorgio	»	57,982	»
4.	Rasori Livio	»	57,575	»
5.	Rugo Luigi	»	56,212	»
6.	Burelli Sergio	»	54,907	»
7.	Mari Luciano	»	54,332	»
8.	Mizzau Ulisse	»	54,20	»
9.	Larice Giovanni	»	54,190	»
10.	Gruarin Renato	»	53,623	»
11.	Galante Giovanni	»	51,108	»
12.	Masetto Giovanni	»	50,899	»
13.	Schmid Mariano	»	50,774	»
14.	Lasagna Guido	»	49,21	»
15.	Tunioli Luigi	»	49,000	»
16.	Colonna Bruno	»	48,591	»
17.	Borsato Antonio	»	48,5	»
18.	Cossutti Bruno	»	48,125	»
19.	Ivis Renato	»	48,016	»
20.	Caucig Francesco	»	47,132	»
21.	Zanella Antonio	»	46,8	»
22.	Della Bianca Dino	»	46,5	»
23.	Giordano Goffredo	»	46,275	»
24.	Sabbadini Antonio, nato il 24 maggio 1930	»	46,000	»
25.	Locatelli Alessandro, nato il 27 gennaio 1934	»	46,000	»
26.	Gallizia Romano	»	45,882	»
27.	Pievaroli Antonio	»	45,5	»
28.	Craighero Italo	»	45,40	»
29.	Miani Mario, nato il 25 novembre 1928, coniugato	»	45,000	»
30.	Bresciani Bruno, nato il 7 febbraio 1929, coniugato	»	45.000	»
31.	Maestri Silvestro, nato il 21 ottobre 1929	»	45,000	»
32.	Campana Glauco	»	44,30	»
33.	Cardelli Giuseppe	»	44,216	»
34.	Menini Giovanni, nato il 23 ottobre 1932	»	44,000	»
35.	Cappelli Dario, nato il 23 agosto 1933	»	44,000	»
36.	Zorza Pietro	»	43,207	»
37.	Fonzo Ciro	»	43,037	»
38.	Burgnich Bruno, nato il 10 febbraio 1930, coniugato	»	43,000	»
39.	Rossini Enrico, nato il 7 maggio 1928	»	43,000	»
40.	Magni Vittorio, nato il 26 giugno 1929	»	42,5	»
41.	Ponte Sergio, nato l'8 dicembre 1930	»	42,5	»
42.	Pancotto Giacomo	»	42,40	»
43.	Malgarini Massimo, nato il 10 novembre 1928, coniugato	»	42,000	»
44.	Lombardo Bruno, nato il 2 maggio 1932	»	42,000	»
45.	Tenchini Achille, nato il 10 dicembre 1922, coniugato	punti	41,5	su 100
46.	Galli Silvio, nato il 29 ottobre 1924, coniugato	»	41,5	»
47.	Bojan Erasmo	»	41,20	»
48.	Poli Bruno, nato il 5 aprile 1929	»	41,000	»
49.	Rigazio Osvaldo, nato il 21 agosto 1931	»	41,000	»
50.	Biandani Guido, nato il 13 maggio 1933	»	41,000	»
51.	Nesci Domenico	»	39,000	»
52.	Prati Carlo	»	38,000	»
53.	Pozzobon Albino	»	37,000	»
54.	Montali Rolando	»	36,5	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale e dei comuni di Majano, Colloredo di Monte Albano, San Pietro al Natisone, Pulfero, Savogna, San Leonardo, Stregna, Drenchia e Grimacco.

Udine, addì 15 novembre 1960

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 351/Vet. in data 15 marzo 1960, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari data n. 1786/Vet., con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al predetto concorso;

Visto l'ordine preferenziale delle sedi indicate dai singoli candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi ai posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso sopraindicato ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Angeli dott. Aldo: Consorzio Majano - Colloredo di Monte Albano;

2) Lovrovich Stelio: Consorzio San Pietro al Natisone - Pulfero - Savogna - San Leonardo - Stregna - Drenchia - Grimacco

I sindaci dei Comuni capo-consorzio, nella loro qualità di presidenti dei Consorzi stessi, sono incaricati, per la parte di competenza, della esecuzione del presente decreto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio veterinario provinciale e dei comuni di Majano, Colloredo di Monte Albano, San Pietro al Natisone, Pulfero, Savogna, San Leonardo, Stregna, Drenchia e Grimacco.

Udine, addì 15 novembre 1960

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

(7363)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.